



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 5 maggio 2021 in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e del riaccertamento straordinario dei residui del Comune di **Castelli (TE)** ha assunto la

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro"*

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/SEZAUT/2015/INPR relativa alle *"Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata"* nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014;

viste le deliberazioni, n. 22/SEZAUT/2016/INPR, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 9/SEZAUT/2020/INPR. della Sezione delle Autonomie, nonché n. 200/2015/INPR, n. 232/2016/INPR, n. 131/2017/INPR, n. 5/2019/INPR, n. 44/2019/INPR, n. 114/2019/INPR e n. 288/2020/INPR di questa Sezione regionale di controllo, con le quali sono state approvate le linee-guida, il questionario al rendiconto per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali, e fissati i termini per l'invio delle relazioni, concernenti gli esercizi dal 2015 al 2019;

vista la deliberazione del 11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2021;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12 e successivamente modificata con decreto del 31 marzo 2021, n. 2;

vista l'ordinanza del 3 maggio 2021, n. 17/2021, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario Giovanni GUIDA;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 del Comune di Castelli (TE) - ente con 871 abitanti - acquisiti mediante i sistemi applicativi S.I.Q.u.E.L. e Con.Te, rispettivamente in data 24 gennaio 2017 (prot. n. 724), 20 dicembre 2017 (prot. n. 3814), 15 novembre 2019 (prot. n. 4261), 28 gennaio 2020 (prot. n. 793) e 8 febbraio 2021 (prot. n. 595).

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione, nonché di procedere anche all'esame della documentazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015.

Questa Sezione di controllo con nota istruttoria del 23 marzo 2021, prot. n. 2525, ha richiesto al Comune di Castelli delucidazioni e documentazione integrativa, in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari ai rendiconti di gestione del quinquennio 2015 - 2019 ed al riaccertamento straordinario dei residui. Con note del 15 aprile 2021 prot. n. 2971 e del 21 aprile prot. n. 3068 e 3069 l'Ente ha dato riscontro alle richieste istruttorie.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. spec. Comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di

bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a tali strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Con riferimento ai rendiconti del quinquennio 2015 - 2019, per quanto riguarda, preliminarmente, gli esercizi 2015-2018 del Comune di Castelli, all'esito dell'istruttoria svolta in base ai questionari e alle relazioni dell'Organo di revisione, nonché ai dati estrapolati da BDAP, si osserva che la gestione presenta un equilibrio di parte corrente e di parte capitale in tutti gli esercizi in analisi con la sola eccezione dell'esercizio 2016 come di seguito rappresentato.

	2015	2016	2017	2018
Equilibrio di parte corrente	289.017,73	-105.572,19	96.150,66	6.772,25
Equilibrio di parte capitale	9.943,51	171.758,07	0,00	0,00

Per il raggiungimento dell'equilibrio sia in parte capitale che in parte corrente l'Ente non ricorre all'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione.

Per quanto concerne l'esercizio 2019, il decreto MEF 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori, W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3)

svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto, che per l'esercizio 2019 è effettuata a titolo conoscitivo, è rappresentata nella tabella che segue.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1+Z1)	61.405,3	0,00	61.405,3
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	17.000,00	0,00	17.000,00
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	44.405,30	0,00	44.405,30
Variatione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	92.934,81	0,00	92.934,81
Equilibrio complessivo W3 (O3+Z3)	-48.529,51	0,00	-48.529,51

Fonte: Elaborazione della sezione su dati BDAP e relazione dell'Organo di revisione.

Dal prospetto si determina per l'esercizio 2019 un disequilibrio complessivo di parte corrente derivante dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili. Si ricorda, che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento del dettato costituzionale contenuto nell'art. 81, elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli Enti locali.

3. Il Comune di Castelli con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 30 aprile 2015, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui, dal quale scaturisce un risultato di amministrazione negativo e pari a euro -169.577,96, che presenta nel periodo considerato la seguente evoluzione:

	Risultato contabile all' 1.1.2015 dopo riaccertamento straordinario	2015	2016	2017	2018	2019
Risultato di amministrazione	-127.809,98	207.611,19	253.173,08	288.253,80	313.228,79	450.684,39
Accantonamenti	-41.768,00	-194.705,00	241.318,13	269.012,58	278.299,67	388.234,48
Vincoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parte destinata agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	22.933,67	37.623,62
Risultato di amministrazione parte disponibile	-169.577,96	12.906,19	11.854,95	19.241,22	11.995,45	24.826,29

Fonte: Elaborazione della sezione su dati BDAP e relazione dell'Organo di revisione.

In merito al disavanzo di amministrazione che emerge dal riaccertamento straordinario dei residui, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 dell'8 agosto 2015 era stato inizialmente deciso di ripianare tale disavanzo in un periodo massimo di 30 anni, con una quota annua da applicare in bilancio pari a euro 5.653. Tuttavia, tale disavanzo è stato poi recuperato interamente nell'esercizio 2015, in quanto il Comune ha applicato in uscita come quota da disavanzo da recuperare un importo pari a euro -187.380. Questa Sezione con nota istruttoria del 23 marzo 2021, prot. n. 2525, ha richiesto all'Ente di chiarire la composizione della perdita applicata all'esercizio 2015 pari a euro -187.380,00, che risulta superiore all'importo del disavanzo da riaccertamento straordinario, pari a euro -169.577,96.

L'Ente, con nota del 21 aprile 2021 prot. n. 3068, ha chiarito che *“per quanto riguarda il disavanzo di amministrazione inserito in fase di approvazione del Bilancio per l'annualità 2015 pari ad € 187.380,00, ... in fase di approvazione questo ufficio ha commesso un errore materiale nell'inserimento del dato: anziché inserire la somma di € 169.577,98 (totale del disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui) ha approvato i documenti contabili con l'importo di € 187.380,00.”*

Le somme accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi oggetto di analisi sono così ripartite:

Accantonamenti	Accantonamenti all'1/1/2015 dopo riaccertamento straordinario	2015	2016	2017	2018	2019
FCDE	41.768,00	194.705,00	230.012,13	232.213,58	219.487,67	217.559,48
fondo contenziosi	-	-	-	15.000,00	30.000,00	130.000,00
fondo perdite società partecipate	-	-	-	-	-	5.000,00
fondo per indennità fine mandato	-	-	-	4.840,00	4.840,00	6.050,00

Fondo ripiano disavanzo tecnico	-	-	11.306,00	16.959,00	23.972,00	29.625,00
Totale parte accantonata	41.768,00	194.705,00	241.318,13	269.012,58	278.299,67	388.234,48

Fonte: Elaborazione della sezione su dati BDAP e relazione dell'Organo di revisione

L'Ente in tutti gli esercizi provvede sempre ad accantonare una quota a copertura del FCDE che passa da euro 41.768,00 nel 2015 a euro 217.559,48 nel 2019, pari all'incirca al 38 per cento della somma dei residui del titolo 1 e 3 detenuti al 31 dicembre 2019. L'Ente presenta, al 31 dicembre 2019, uno *stock* di residui attivi sul titolo primo pari a euro 393.523,90 (di cui 210.287,28 riferiti all'anno di competenza) e sul titolo terzo pari a euro 173.637,89 (di cui 42.250,01 riferiti all'anno di competenza). Tenuto conto della capacità di riscossione del titolo primo pari al 59 per cento e, in particolare modo del titolo terzo, che risulta uguale al 33 per cento, si raccomanda di aumentare tale capacità, utilizzando tutti gli strumenti concessi dalla legge per la riscossione nonché di monitorare i termini di prescrizione stabiliti per legge.

L'Ente, in merito alle somme accantonate al fondo per il ripiano del disavanzo tecnico con nota del 15 aprile 2021, prot. n. 2971, ha specificato che: *"le risultanze del riaccertamento straordinario 2015, come da Decreto Ministeriale dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 emanato in attuazione dell'art. 3 comma XVI del D. Lgs. n. 118/2011, consentivano un ripiano in 30 anni del disavanzo a partire dal 01/01/2015 per un importo complessivo annuale di € 5.653,00.*

Tuttavia, nel corso della predisposizione dell'esercizio 2015, si è proceduto ad iscrivere fra le spese l'intero importo del Disavanzo per € 187.380,00, sia per una diversa interpretazione della disposizione contenuta nel D.M. citato, sia per una valutazione sulle condizioni finanziarie dell'Ente tali da consentire un ripiano nell'esercizio.

L'iscrizione di tale posta non impegnata nel corso dell'esercizio 2015 ha fatto sì che il ripiano del suddetto disavanzo emergente dal riaccertamento straordinario si completasse in una sola annualità. Difatti, la gestione 2015 anziché riportare un risultato atteso di € 169.577,98 – 5.653,00 = 163.924,98, si è chiusa con un avanzo di amministrazione pari ad € 12.906,19.

A supporto della non conforme interpretazione della disposizione riguardo il ripiano del disavanzo di riaccertamento straordinario, si evidenzia che negli anni successivi (2016 – 2017 – 2018 – 2019) si è continuato ad accantonare in fase di approvazione di bilancio un disavanzo non impegnato di € 5.653,00 (quota annuale diviso i 30 anni).

In aggiunta, al fine di attuare un comportamento prudentiale nella ripartizione dei vincoli di Bilancio in fase di approvazione del risultato di amministrazione dei vari rendiconti, si è proceduto a vincolare una quota pari ad € 5.653,00 per singola annualità dal 2016 al 2019, riducendo la quota disponibile.”

La Sezione rileva che proprio in base a ciò che è stato dichiarato in precedenza, tra le somme accantonate, risulta presente un fondo relativo al ripiano del disavanzo tecnico, dove per ogni esercizio dovrebbe essere accantonata la somma di euro 5.653,00. Tuttavia, nell'esercizio 2018 l'importo del fondo (23.972,00) differisce da quello che effettivamente doveva essere accantonato (22.612,00) per un valore pari a euro 1.360,00. Per quanto riguarda gli accantonamenti relativi all'indennità di fine mandato, in base a ciò che risulta dalle relazioni del Revisore, l'importo da accantonare per ogni esercizio doveva essere pari a euro 1.210,00, ma nell'esercizio 2018 l'Ente sembra non aver effettuato alcun accantonamento in quanto l'importo del fondo per indennità di fine mandato pari a euro 4.840,00 risulta uguale a quello dell'esercizio precedente.

Il Revisore evidenzia che il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 130.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Alla luce del quadro sopra riportato, il Comune deve adottare adeguate misure organizzative volte ad assicurare il rispetto dei principi contabili nella rappresentazione della composizione del risultato di amministrazione, in quanto l'adeguata e corretta quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati (in particolare del FCDE) è fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

4. In merito alla gestione della liquidità, la situazione del fondo di cassa in base alla documentazione analizzata risulta essere la seguente:

	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo di cassa	1.291.579,42	755.676,04	1.080.074,23	836.254,64	708.873,19
Di cui fondi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Questa Sezione con nota istruttoria del 23 marzo 2021, prot. n. 2525, ha richiesto delucidazioni in merito alla mancata indicazione della cassa vincolata da parte dell'Ente. Il Comune con nota del 15 aprile 2021, prot. n. 2971, ha chiarito che *“l'Ente non ha provveduto a determinare con*

apposita determina il fondo di cassa vincolato per ogni anno. Per tale considerazione, il sottoscritto può confermare che la cassa vincolata derivante dagli introiti per la messa in sicurezza e la ricostruzione post sisma inerenti i terremoti 2009 e 2016 è stata utilizzata solo a tale scopo e mai come cassa libera. Al fine di meglio specificare tale situazione, si riporta il seguente schema riepilogativo dei movimenti e dei pagamenti effettuati nei diversi anni per i vari capitoli di Entrata/Uscita.”

ANNO	ENTRATE	USCITE	GIACENZA DI CASSA
2009	500.000,00	307.359,41	192.640,59
2010	1.260.184,93	1.109.991,75	342.833,77
2011	0,00	317.458,30	25.375,47
2012	1.586.649,92	455.893,58	1.156.131,81
2013	4.480.648,34	1.669.267,48	3.967.512,67
2014	130.750,43	2.578.587,93	1.519.675,17
2015	1.327.940,01	1.575.009,06	1.272.606,12
2016	0,00	662.966,72	609.639,40
2017	0,00	424.198,09	185.441,31
2018	0,00	185.701,86	- 260,55
2019	333.208,66	202.145,78	130.802,33
2020	0,00	75.155,31	55.647,02
2021	923.966,09	126.445,25	853.167,86
Totale	10.543.348,38	9.690.180,52	853.167,86

	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo Cassa	1.291.579,42	755.676,04	1.080.074,23	836.254,64	708.873,19
Di cui vincolati	1.272.606,12	609.639,40	185.441,31	- 260,55	130.802,33
differenza cassa libera	18.973,30	146.036,64	894.632,92	836.515,19	578.070,86

A tale proposito, si ricorda che la determinazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante nella gestione ordinaria al fine di poter garantire in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate di cui si è già avuto il correlato incasso soprattutto per Enti che, come il Comune di Castelli, gestiscono fondi collegati agli eventi sismici verificatisi nel territorio. Per questo motivo raccomanda, in particolare all’Organo di revisione, di porre maggiore attenzione nella redazione degli atti di propria competenza, che risultano

fondamentali anche per la celerità e l'accuratezza delle verifiche di competenza di questa Sezione.

5. In merito al rispetto della disciplina relativa alla tempestività dei pagamenti, si rileva per gli esercizi 2018 e 2019, la mancata pubblicazione sul sito dell'Ente delle informazioni previste ai sensi dell'art.25 del d.lgs. 33/2013.

Dall'analisi della documentazione relativa agli esercizi in analisi risulta che il Comune in esame presenta negli esercizi considerati un indice di tempestività dei pagamenti, rispettivamente, pari a:

2015	2016	2017	2018	2019
87 giorni	88 giorni	156 giorni	112 giorni	172 giorni

Questa Sezione con nota del 23 marzo 2021, prot. n. 2525, ha chiesto all'Ente di indicare le eventuali azioni che erano state poste in essere allo scopo quello di ricondurre i tempi di pagamento nei termini indicati dalla norma. A tale riguardo l'Ente con nota del 15 aprile 2021, prot. n. 2971, ha comunicato che *“a partire da maggio 2020 l'Ente si è dotato di un nuovo sistema di gestione (tramite la software - house TINN), la quale permette una migliore gestione delle fatturazioni elettroniche, ricordando i tempi di entrata e scadenza delle stesse al fine di migliorare la tempistica di liquidazione. Inoltre, si dichiara che entro l'anno 2021 l'Ente metterà campo tutte le azioni necessarie al fine di migliorare il trend nella tempestività dei pagamenti, anche anticipando la liquidazione delle fatture pervenute per la realizzazione di opere pubbliche senza attendere la recezione dei fondi degli Enti finanziatori; tale prassi, infatti, è attualmente praticata da questo ufficio come comportamento prudenziale.”*

A tale proposito si ricorda che l'indicatore di tempestività dei pagamenti (trimestrale ed annuale), unitamente agli altri dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza (ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici) ex art. 33 d.lgs. 33 del 2013 è calcolato nel rispetto degli indirizzi euro-unitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE che richiede l'adozione decisa di una *“cultura dei pagamenti rapidi”*. Inoltre, il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta per il Comune il dovere di individuare ed attuare misure specifiche finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei creditori e consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora che costituiscono

minaccia per l'equilibrio finanziario del bilancio poiché erodono una notevole quota di risorse destinate alle attività istituzionali (si veda sentenza Coste cost. n.78 del 2020).

6. In merito alle spese di rappresentanza non risultano trasmessi a questa Sezione i prospetti relativi agli esercizi in analisi. L'Ente con nota del 15 aprile 2021, prot. n. 2971 ha dichiarato che *“per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, non ha sostenuto tali spese con fondi propri di Bilancio. Durante l'approvazione dei rendiconti per ogni annualità, lo stesso ha allegato il modello di dichiarazione Ministeriale in base all'art. 16, comma 26, del Decreto Legge n.138 del 13/08/2011. Il Comune alla data odierna non ha provveduto all'adozione di un regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza. Sarà cura di questo ufficio predisporre un regolamento che regolarizzi le spese di rappresentanza per il Comune di Castelli da far approvare al primo consiglio utile.”*

Questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, in quanto tali spese non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire i migliori servizi al cittadino.

L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre all'osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa - contabile in linea con norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo, l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del livello della spesa.

7. Con delibera di consiglio comunale n. 32 del 31 dicembre 2020 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche, relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, al 31 dicembre 2019 ex art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al Comune le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione
Montagne Teramane e Ambiente s.p.a.	Diretta	Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi	1,54

Consorzio Punto Europa Società Consortile a r.l.	Diretta	Centro informazione e progettazione sulle politiche sociali, culturali ed economiche comunitarie	1,38
Ruzzo Reti s.p.a.	Diretta	Gestione del servizio idrico integrato formato dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione di acqua reflue	2,27
Centro Ceramico Castellano	Diretta	Finalizzato a promuovere la realizzazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa delle piccole e medie imprese artigiane operanti nel settore ceramico castellano	18,08
ASMEL CONSORTILE s.c.a.r.l.	Diretta	Centrale di committenza ausiliaria	0,38
INNOVAZIONE s.p.a.	Diretta	Produzione di beni ed attività volte a realizzare sviluppo economico, sociale e civile delle comunità locali di riferimento nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia;	1,00

Nel piano si prevede il completamento della procedura di liquidazione per la società Centro Ceramico Castellano e la società Innovazione s.p.a, oltre alla dismissione della partecipazione nella società Montagne Teramane e Ambiente s.p.a. in quanto, così come dichiarato nella deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 23 dicembre 2019, *“per tale partecipazione non ricorrono più i requisiti di pubblica utilità come stabilito dall’art. 1 comma 611 della legge n.190/2014 in quanto con determinazione del responsabile dell’ufficio tecnico n. 97 del 19/09/2019 il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani con procedura di gara aperta è stato affidato alla Ditta Global Service Cooperativa di Roseto degli Abruzzi(TE).”* In relazione proprio alla chiusura delle liquidazioni si raccomanda all’Ente un attento monitoraggio delle procedure in modo da garantire nel più breve tempo possibile l’incasso della quota di partecipazione liquidata. Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un adempimento per l’Ente, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

8. Il Revisore nell'esercizio 2019 dichiara "che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 non hanno riguardo alla totalità delle partecipazioni in quanto per alcune partecipate tipo "Innovazione Spa" il commissario liquidatore non ha trasmesso alcuna informazione." A tale proposito questa Sezione rileva che l'obbligo - sancito dall'art. 6 comma 4, del decreto legge n. 95/2012 - di allegare al rendiconto a partire dall'esercizio finanziario 2012, una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione (del comune e della società partecipata) risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale n. 239/2012). L'obiettivo della norma è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze" (Corte dei conti, Sez. Lombardia, parere 479/2013). Questa Sezione rileva che la disposizione ex art. 6, comma 4 del d.l. 95/12 ha come obiettivo di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante. Con questa disposizione si vuole raggiungere la certezza dei rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata in modo tale da evitare il crearsi di situazioni debitorie nascoste che possano incidere sugli equilibri finanziari dell'ente controllante. La Sezione, nel ribadire la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte sia dell'organo di revisione dell'ente territoriale sia di quello dell'organismo partecipato, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità dei dati, raccomanda all'Ente di adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il completo adempimento dell'obbligo normativo in argomento, del quale costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica di acquisizione dei dati, in relazione alle finalità informative della relazione sulla gestione allegata al rendiconto di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune (Corte dei conti, Sez. Lombardia - delib. n. 209/2018).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità sopra evidenziate di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente:

- è tenuto a porre in essere adeguate misure correttive, che garantiscano un miglioramento dell'attività di riscossione e, correlativamente, la tempestività dei pagamenti;
- è tenuto a monitorare, in chiave prospettica, la congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, del fondo pluriennale vincolato nonché degli altri fondi nell'ottica di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Castelli (TE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 5 maggio 2021.

L'Estensore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA